

Registro atti privati n. 905

Prot. n. 7167 del 03.03.2021

CONVENZIONE

TRA

- Dott. Giorgio Sacco, Dirigente di A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Liguria - nato a Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova, in via D'Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale SCCGRG60D24D969T); il quale interviene in qualità di Direttore della Centrale Regionale di Acquisto, (di seguito nominata, per brevità, anche "CRA"), con sede legale in Genova, Piazza della Vittoria 15

E

- Dott.ssa Silvia Civardi , nata a Piacenza (Pc) , il giorno 08 del mese di dicembre dell'anno 1960, (codice fiscale CVR SLV 60T48 G353I) che interviene quale legale rappresentante (Amministratore Delegato), di Fresenius Medial Care Italia A., con sede legale in Via Crema n° 8 26060 Palazzo Pignano (Cr) iscritta al Registro delle Imprese REA CR-122302 Camera di Commercio di Cremona P.IVA 00931170195 domiciliata ai fini del presente atto in Palazzo Pignano Via Crema n° 8 (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore") aggiudicataria della gara d'appalto per la fornitura di sistemi completi necessari per i nuovi pazienti [pazienti incidenti], residenti sul territorio delle Regioni Liguria, Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige, che saranno sottoposti al trattamento di dialisi peritoneale [metodi-ca CAPD e metodica APD] presso il proprio domicilio e/o presso i Centri Dialisi delle UU.OO. di Nefrologia Dialisi delle Regioni Liguria, Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige per un periodo di trentasei mesi [con opzio-ne di rinnovo per ulteriori dodici mesi]. N° gara 7564947, lotti nn° 2,e 4, giusta determinazione del Direttore dell' Area Centrale Regionale di Acquisto di A.Li.Sa. n°496 del 01.12.2020

PREMESSO

	a) che la L.R. n. 14/2007, istitutiva della Centrale Regionale di Acquisto (di seguito	
	CRA) quale Centrale Regionale di Committenza, e le successive L.R. n. 34/2012,	
	L.R. n. 41/2014, L.R. n. 17/2016 hanno previsto che CRA provveda in via esclu-	
	siva, per conto delle aziende ed enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale,	
	nonché delle ASP e degli altri enti pubblici, all'acquisizione di beni e servizi sani-	
	tari;	
	b) che la fornitura di di sistemi completi necessari per i nuovi pazienti [pazienti inci-	
	denti], residenti sul territorio delle Regioni Liguria, Valle d'Aosta e Trentino Alto	
	Adige, che saranno sottoposti al trattamento di dialisi peritoneale [metodica CAPD	
	e metodica APD] presso il proprio domicilio e/o presso i Centri Dialisi delle	
	UU.OO. di Nefrologia Dialisi delle Regioni Liguria, Valle d'Aosta e Trentino Alto	
	Adige per un periodo di trentasei mesi [con opzione di rinnovo per ulteriori dodici	
	mesi]. N° gara 7564947 rientra nella pianificazione delle attività di CRA adottata	
	con Determina n. 23 del 23.01.2019 e nei successivi aggiornamenti;	
	c) che in esecuzione di quanto precede CRA ha espletato una procedura aperta ex	
	art. 60 D. Lgs. n. 50/2016, suddivisa in n. 6 lotti, per la fornitura di di sistemi com-	
	pleti necessari per i nuovi pazienti [pazienti incidenti], residenti sul territorio delle	
	Regioni Liguria, Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige, che saranno sottoposti al	
	trattamento di dialisi peritoneale [metodica CAPD e metodica APD] presso il pro-	
	prio domicilio e/o presso i Centri Dialisi delle UU.OO. di Nefrologia Dialisi delle	
	Regioni Liguria, Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige per un periodo di trentasei	
	mesi [con opzione di rinnovo per ulteriori dodici mesi]. N° gara 7564947 in favore	
	degli Enti del SSR della Regione Liguria, svolta in ambito comunitario ed indetta	
	con bando di gara pubblicato sulla GUUE in data 23.10.2019 e sulla GURI in data	
	04.11.2019	

d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura della procedura di cui al

punto precedente relativamente ai lotti 2 e 4 e, per l'effetto, ha manifestato espres-

samente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire i servizi oggetto

della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni,

modalità e termini di seguito stabiliti;

e) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione

sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, ai prezzi contenuti

nell'offerta economica, alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel ca-

pitolato tecnico prestazionale

f) che il Fornitore ha presentato ed è agli atti della Centrale, la documentazione ri-

chiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non mate-

rialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

g) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando

di gara e dal Disciplinare di gara e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e

completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire

tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e

per la formulazione dell'offerta;

h) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole

Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emis-

sione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);

i) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e

che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Conven-

zione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

j) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Centrale nei con-

fronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le

	condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Ammini-	
	strazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, saranno per cia-	
	scuna delle stesse fonte di obbligazione contrattuale;	
	k) che CRA non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività	
	delle singole Amministrazioni contraenti; parimenti ciascuna Amministrazione	
	Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per	
	le obbligazioni nascenti dagli OdF da ciascuna emessi;	
	l) che la presente Convenzione è stata sottoscritta in via d'urgenza in attesa dell'in-	
	formativa antimafia ex artt. 90-95 D.Lgs. n. 159 /2011	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	<u>Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati</u>	
	1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime pre-	
	messe e nella restante parte del presente Atto, l'elenco dei prodotti aggiudicati al	
	Fornitore, l'Offerta Tecnica, l'Offerta Economica, il Catalogo dei prodotti sono	
	parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati material-	
	mente, e costituiscono fonte delle obbligazioni contrattuali nascenti con il presente	
	atto.	
	<u>Articolo 2 - Definizioni</u>	
	1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:	
	a) <i>Convenzione</i> : il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;	
	b) <i>Amministrazione Contraente</i> : l'Azienda ASL, E.O., IRCCS, effettivo utilizzatore	
	della Convenzione, che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura e le conseguenti richieste	
	di consegna;	
	c) <i>Contratto/i di Fornitura</i> : il contratto attuativo della presente Convenzione stipulato	
	dalla singola Amministrazione Contraente con il Fornitore mediante l'emissione	
	4	

dell'Ordinativo di Fornitura (OdF);

d) *Fornitore*: l'Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;

e) *NECA* – Negozio elettronico Centrale Acquisti: un catalogo elettronico delle convenzioni attivate dalla CRA;

f) *Ordinativo di Fornitura* (i.e. contratto): il documento informatico generato da NECA e sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante con il quale le Amministrazioni contraenti stipulano un contratto di fornitura con il Fornitore impegnandolo alla prestazione di quanto ivi richiesto e comunicando al contempo la quantità di beni/ prestazioni da acquisire, oggetto della Convenzione;

g) *Punto ordinante*: il referente dell'Amministrazione contraente legittimato ad emettere e sottoscrivere l'ordinativo di fornitura (OdF) e le richieste di consegna (RdC);

h) *Punto Istruttore*: il referente dell'Amministrazione acquirente legittimato ad amettere le Richieste di consegna

i) *Richiesta di Consegna*: (i.e. ordini) il documento informatico inoltrato dai Punti Ordinanti e/o Punti Istruttori con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano al Fornitore, di volta in volta, il quantitativo dei prodotti richiesti, nonché il luogo ed i tempi di consegna;

j) *Importo della Fornitura*: l'importo della fornitura oggetto del singolo Contratto di Fornitura (IVA esclusa);

k) *Importo massimo contrattuale*: l'importo massimo della presente convenzione (IVA esclusa) pari alla sommatoria delle quantità poste in gara moltiplicate per il relativo prezzo unitario di aggiudicazione, IVA esclusa. L'importo massimo contrattuale potrà essere incrementato nel rispetto della normativa vigente, come specificato in seguito

	l) <i>Sede/i di consegna</i> : il luogo – sedi e uffici – sul territorio di Regione Liguria dell’Amministrazione Contraente – indicati nella RdC, presso il quale il Fornitore deve consegnare i prodotti richiesti;	
	m) <i>Servizi connessi</i> : tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nel presente atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse;	
	n) <i>Sito</i> : lo spazio web sul Portale internet all’indirizzo www.acquistiliguria.it , contenente un’area riservata alla Convenzione.	
	<u>Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile</u>	
	1. L’esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, è regolata in via graduata:	
	a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;	
	b) dagli atti di gara che il Fornitore ha sottoscritto per incondizionata accettazione in sede di partecipazione alla procedura;	
	c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;	
	d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.	
	2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entrino in vigore successivamente.	
	<u>Articolo 4 - Oggetto</u>	
	1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione del contratto di cui all’art. 6, le modalità di esecuzione indicate	
	6	

nel Capitolato Tecnico-Prestazionale nonché la prestazione di tutti i servizi connessi alla fornitura.

2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti oggetto di aggiudicazione, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura e contestuali o successive Richieste di Consegna.

3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti danno origine ad un contratto, la cui durata si estende fino al termine della presente Convenzione, per la fornitura di di sistemi completi necessari per i nuovi pazienti [pazienti incidenti], residenti sul territorio delle Regioni Liguria, Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige, che saranno sottoposti al trattamento di dialisi peritoneale [metodica CAPD e metodica APD] presso il proprio domicilio e/o presso i Centri Dialisi delle UU.OO. di Nefrologia Dialisi delle Regioni Liguria, Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige per un periodo di trentasei mesi [con opzione di rinnovo per ulteriori dodici mesi]. N° gara 7564947 Pertanto tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni del S.S.R. avranno la medesima scadenza.(gara per gara)

Il quantitativo indicato nei singoli ordinativi dovrà essere coerente con quanto indicato nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati

4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le aziende ed enti sanitari nei confronti del Fornitore. Le obbligazioni sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

5. CRA si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente convenzione, l'incremento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto, fino a concorrenza del limite di 1/5

	(un quinto) dell'importo massimo contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.	
	Lgs. n. 50/2016.	
	6. Le Amministrazioni contraenti si riservano la facoltà di richiedere al Fornitore una	
	riduzione dell'importo della Fornitura nei limiti di 1/5 (un quinto) in conformità	
	all'art. 106 comma 12 D. Lgs. n. 50/2016 senza che il Fornitore possa avanzare	
	pretesa alcuna.	
	<u>Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione</u>	
	1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione sono esclusi-	
	vamente le Aziende ed Enti del S.S.R. delle Provincie Autonome di Trento e	
	Bolzano.	
	2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Sog-	
	getti che utilizzano la Convenzione.	
	<u>Articolo 6 - Modalità di conclusione</u>	
	1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i	
	singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni contraenti si concludono con la	
	semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi <i>Ordinativi di Fornitura</i> (OdF)	
	inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni contraenti tramite il NECA	
	2. L' <i>ordinativo di Fornitura</i> consiste nel documento informatico elettronico da emet-	
	tere tramite il NECA e dovrà essere sottoscritto da persona autorizzata ad impe-	
	gnare la spesa dell'Amministrazione Contraente (Punto ordinante).	
	3. L'Amministrazione contraente, attraverso NECA ed al momento della compilazione	
	dell'anagrafica, indica le <i>Unità Richiedenti</i> . Nel caso di variazione di dette Unità	
	Richiedenti, tale variazione non avrà effetti per il Fornitore fino a che l'Amministra-	
	zione Contraente non avrà provveduto alle opportune modifiche dell'anagrafica	
	sul NECA;	

4. Nei casi eccezionali di sospensione o interruzione del NECA o di malfunzionamento, CRA comunicherà al Fornitore ed alle Amministrazioni contraenti la modalità alternativa di trasmissione degli *OdF*. In tale ipotesi sarà cura del Fornitore verificare che l'*OdF* provenga da una delle Amministrazioni Contraenti legittimate all'utilizzo della convenzione.

5. Qualora il Fornitore intenda non dare esecuzione ad un *OdF* sul presupposto che provenga da un soggetto non legittimato all'utilizzo della convenzione ovvero abbia ricevuto *OdF* oltre la concorrenza dell'importo massimo contrattuale, dovrà tempestivamente e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dell'*OdF*, informare dell'accaduto l'Amministrazione Contraente e CRA che effettuerà le verifiche del caso al fine degli adempimenti conseguenti;

6. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro alla Amministrazione Contraente, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni lavorativi.

7. Le Amministrazioni danno esecuzione agli *OdF* tramite richieste di consegna (*RdC*). Le *RdC* vengono sottoscritte dai responsabili dei Punti Ordinanti; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano la *RdC* attraverso posta elettronica certificata (PEC); in alternativa la *RdC*, firmata dal Punto Ordinate, è trasmessa via fax o raccomandata a/r al Fornitore. Le *RdC* debbono specificare le quantità dei prodotti richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna.

8. Qualora, successivamente alla stipula del presente atto, si proceda all'interfacciamento tra NECA e gli applicativi gestionali in uso presso le singole Amministrazioni Contraenti, anche l'emissione delle *RdC* verrà effettuata tramite NECA. In tal caso CRA provvederà ad informare il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti della variazione delle modalità di trasmissione delle *RdC*

Articolo 7 – Durata della convenzione

1. La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data 15 marzo 2021 e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo massimo contrattuale e per il tempo necessario alla stipula di un nuovo contratto, potrà essere prorogata fino ad un massimo di 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di CRA. In tale caso il Fornitore è obbligato all'esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni originariamente previsti o più favorevoli. Resta inteso che i termini di durata della Convenzione si intenderanno in ogni caso decorsi qualora sia esaurito l'importo massimo contrattuale, anche se eventualmente incrementato.

F00007690 - Sacche Stay Safe CAPD 19 - 2000 ml - Glucosio 2,3% - Ca 2,5 mg

nome commerciale STAY SAFE CAPD 19 2000 ML – cod. F00007689 - Sacche

Stay Safe Equibalance 1,5% glucosio, 1,75 mmol/l Ca, 2000 ml – nome commer-

ciale EQUIBALANCE 1,5% 2000 ML – cod. F00007808 - Sacche Stay Safe

Equibalance 4,25% glucosio, 1,75 mmol/l Ca, 2000 ml nome commerciale

EQUIBALANCE 4,25% 2000 ML – cod. F00007810 - Sacche Stay Safe Equiba-

lance 2,3% glucosio, 1,75 mmol/l Ca, 2000 ml nome commerciale EQUIBALANCE

2,3 % 2000 ML – cod. F00007809 - Sacche Stay Safe Balance 1,5% glucosio,

1,25 mmol/l Ca, 2000 ml nome commerciale BALANCE 1,5% 2000 ML – cod.

F00007804 - Sacche Stay Safe Balance 4,25% glucosio, 1,25 mmol/l Ca, 2000 ml

nome commerciale BALANCE 4,25% 2000 ML – cod. F000078047 - SaccheStay

Safe Balance 2,3% glucosio, 1,25 mmol/l Ca, 2000 ml nome commerciale

BALANCE 2,3% 2000 ML – cod. F00007806 - Sacche Stay Safe Bicavera 1,5%

glucosio, 1,75 mmol/Ca, 2000 ml nome commerciale BICAVERA 1,5% 2000 ML

cod. F00007733 - Sacche Stay Safe Bicavera 4,25% glucosio, 1,75 mmol/Ca,

2000 ml nome commerciale BICAVERA 4,25% 2000 ML cod. F00007336 -

Sacche Stay Safe Bicavera 2,3 % glucosio, 1,75 mmol/Ca, 2000 ml nome com-

merciale BICAVERA 2,3% 2000 ML cod. F00007335 - Sacche EquiVera

1,5% glucosio, 1,75 mmol/l Ca, 2000 ml nome commerciale EQUIVERA

1,5% 2000 ML cod. F00007541 - Sacche EquiVera 4,25% glucosio, 1,75 mmol/l

Ca, 2000 ml nome commerciale EQUIVERA 4,25% 2000 ML cod. F00007545 -

Sacche EquiVera 2,3 % glucosio, 1,75 mmol/l Ca, 2000 ml nome commerciale

EQUIVERA 2,3% 2000 ML cod. F000075453; rif. c: tappi di chiusura set paziente

prezzo unitario € 1,2909 cod. 2845091 - 2846011; lotto n° 4: rif. a: trattamenti di

dialisi peritoneale APD per pazienti fino a 10 lt: prezzo unitario a trattamento €

	50,643; rif. b: trattamenti di dialisi peritoneale APD per pazienti da 15/20lt.:	
	prezzo unitario a trattamento € 71,496	
	2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e della	
	effettuazione di servizi connessi descritti nella presente Convenzione e negli allegati di gara.	
	3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta	
	regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo,	
	ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun	
	diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.	
	4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione	
	e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità,	
	sono compresi nel corrispettivo contrattuale.	
	5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in	
	base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi	
	ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi	
	carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.	
	6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto	
	dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..	
	<u>Articolo 9 - Cauzione definitiva</u>	
	1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Centrale di importo di Euro 264.526,86 emessa da	

Coface – Via Lorenteggio , 240 20147 Milano –in data 09/12/2020 polizza n°

2308282 il determinata come previsto dall'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016.

2. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, il rateo della cauzione definitiva non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, viene ripartito in modo proporzionale sulla base degli OdF in corso emessi dalle singole Amministrazioni contraenti.

3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli OdF ricevuti.

4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/la Centrale, fermo restando quanto previsto all'articolo Penali del Capitolato Tecnico Prestazionale, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi OdF e nei limiti degli importi negli stessi previsti.

6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Od, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Centrale, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta

		dalla CRA.	
	8.	Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere, per la copertura del valore della fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Centrale.	
	9.	In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o la Centrale hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.	
		<u>Articolo 10 - Fatturazione e pagamenti</u>	
	1.	L'appaltatore Fresenius Medical Care Italia S.p.A. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.	
	2.	Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.	
	3.	Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo OdF e alla specifica RdC e deve essere intestata e spedita all'Amministrazione Contraente.	
	4.	A decorrere dal 1/10/2019, in adempimento al D.M. 7/12/2018, il tracciato XML di fatturazione elettronica dovrà riportare la data ed il numero dell'ordine elettronico al quale la fattura si riferisce, pena l'impagabilità della stessa.	
	5.	I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.	
	6.	Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi	

del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

7. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod. Civ..

8. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto corrente bancario o postale.

9. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dei singoli ordinativi, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito alle Amministrazioni che dispongono i pagamenti. Su detto conto corrente sono abilitati ad operare i soggetti, comunicati con nota del 11.12.2020, acquisita agli atti con prot. gen. n. 35660 del 14.12.202.

10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli OdF.

11. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati a ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS dipendenti da tale interruzione.

12. Gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.

Articolo 11 - Responsabile del Procedimento per la Centrale e per le Amministrazioni contraenti e Responsabile della fornitura per il Fornitore

1. Con la stipula del presente atto la Centrale individua nel Dott. Luigi Moreno Costa il Responsabile del Procedimento, quale funzionario responsabile dei rapporti della CRA con il Fornitore.

2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico 010

2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.

3. La cessione del credito è regolata dalla L. n. 52/1991. In ogni caso, ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici ai sensi dell'art. 106 comma 13 D. Lgs. n. 50/2016

4. I cessionari di crediti sono tenuti al rispetto della L. n. 136/2010 e, pertanto, all'indicazione del CIG ed all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità sui C/C dedicati.

5. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, CRA e le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto la Convenzione ed i singoli OdF, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 14. Modalità di esecuzione della fornitura

1. La Fornitura è effettuata secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico Prestazionale e nei relativi allegati.

Articolo 15. Indisponibilità della fornitura, fuori produzione ed evoluzione tecnologica.

1. Il Fornitore dovrà procedere in conformità a quanto previsto agli artt. 6 e 10 del Capitolato Tecnico Prestazionale.

Articolo 16. Penali

1. Ciascuna Amministrazione contraente potrà applicare, a seguito di debita motivazione, le seguenti penali:

- a) in caso di ritardo sulla effettuazione delle prestazioni non imputabile alla Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, per ogni giorno solare una penale pari allo 0,06% sul valore contrattuale complessivo al netto dell'iva.

	In caso di ripetuti ritardi ogni Amministrazione contraente si riserva la facoltà	
	di considerare risolto il contratto, con conseguente richiesta alla Centrale di	
	procedere all' incameramento della propria quota del deposito cauzionale de-	
	finitivo, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avan-	
	zamento dell'esecuzione e modifiche, e fatto salvo il risarcimento di ulteriori	
	danni, il cui valore economico eccede l'importo incamerato;	
	b) in caso di mancata effettuazione parziale o totale, entro l'ulteriore termine	
	massimo concesso oltre gli ordinari termini contrattuali, una penale massima	
	pari al 10% del valore delle mancate prestazioni; in questo caso le Ammini-	
	strazioni contraenti potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta	
	aggiudicataria anche l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno,	
	spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle;	
	c) in caso di mancata rispondenza delle prestazioni ai requisiti richiesti, ciascuna	
	A.S.L., E.O. e IRCCS potrà procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperi-	
	mento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il	
	risarcimento degli ulteriori danni.	
	2. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la comunicazione di	
	cui all'art. 25, comma 1, la Centrale applica al Fornitore una penale pari all'1% del	
	valore dell'Accordo.	
	3. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al temine stabilito per l'invio della reporti-	
	stica di cui all'art. 13, punto 2 "Servizio di reportistica", comma 3, la Centrale ap-	
	plica al Fornitore una penale di Euro 200,00.	
	4. Le Amministrazioni applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino	
	al momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo effettivamente co-	

forme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore da parte delle Amministrazioni Contraenti (da inviare per conoscenza anche alla Centrale) o dalla Centrale; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

7. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni e/o della Centrale a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8. La Centrale in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Amministrazioni Contraenti, salvo il diritto di risoluzione dell'Accordo in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.

9. La Centrale, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo

	massimo complessivo dell'Accordo, viste anche le penali applicate dalle Ammini-	
	strazioni Contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.	
	10. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale supe-	
	riore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di	
	Fornitura e/o dell'Accordo per grave ritardo. In tal caso la Centrale ha facoltà di	
	ritenere definitivamente la cauzione, e/o l'Amministrazione contraente di applicare	
	una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il ri-	
	sarcimento del danno.	
	Articolo 17 Clausola risolutiva espressa	
	1. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. le singole Amministrazioni Contraenti possono risolvere	
	di diritto, in tutto o in parte, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine	
	per l'adempimento, i singoli OdF previa comunicazione scritta all'indirizzo PEC del	
	Fornitore, nei seguenti casi:	
	a) applicazione di penali da parte dell'Amministrazione Contraente per un im-	
	porto complessivo superiore alla misura del 10% del valore del singolo OdF	
	b) ripetute inosservanze dei termini di consegna dei prodotti, comprovati da al-	
	meno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;	
	c) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da al-	
	meno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;	
	d) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata	
	risoluzione del contratto;	
	e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;	
	f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo OdF, ai	
	sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";	
	g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di	

privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'ar-

ticolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";

h) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto dichiarato in sede di gara;

i) perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti dal Capitolato Tecnico

Prestazionale;

j) indisponibilità non temporanea o impossibilità della fornitura di cui all'art. 11

del Capitolato Tecnico Prestazionale

k) casi previsti dall'art. 108, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016

l) transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, ese-

guite in violazione dell'art. 3 L. n. 136/2010

m) risoluzione della Convenzione di Fornitura da parte di CRA

2. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., CRA può risolvere di diritto, in tutto o in parte, la Con-

venzione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento e previa comunicazione scritta all'indirizzo PEC del Fornitore, nei seguenti

caso:

casi:

a) applicazione di penali da parte di CRA e/o delle singole Amministrazioni Con-

traenti per un importo complessivo superiore alla misura del 10% del valore

della Convenzione stipulata con il Fornitore;

b) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate

dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;

c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il ter-

mine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";

d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai

sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";

e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di

	privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'ar-	
	ticolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";	
	f) nel caso in cui almeno 1 (una) Amministrazione abbia risolto il proprio OdF ai	
	sensi delle disposizioni che precedono;	
	g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consen-	
	tano la prosecuzione in tutto o in parte;	
	h) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;	
	i) eredita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti dal Capitolato Tecnico	
	j) subappalto non autorizzato	
	k) transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, ese-	
	guite in violazione dell'art. 3 della L.n. 136/2010	
	l) nei casi previsti dall'art. 108 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016 violazione, da parte	
	del Fornitore e/o dei soggetti di cui si avvale per l'esecuzione del contratto	
	delle disposizioni del PTPC e del Codice di Comportamento di A.Li.Sa	
	m) in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara ove la risoluzione di	
	diritto sia espressamente comminata.	
	<u>Articolo 18– Risoluzione</u>	
	1. Salvo quanto previsto all'art. 17 " <i>Clausola Risolutiva Espressa</i> ", in caso di inadem-	
	pimento del Fornitore ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula della pre-	
	sente Convenzione, CRA ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC,	
	una diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora l'inadempimento si	
	protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici giorni) che sarà	
	assegnato con la predetta comunicazione, CRA ha la facoltà di considerare risolta	
	di diritto la convenzione, in tutto o in parte, per grave inadempimento e, conse-	
	guentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.	

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il singolo OdF, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di comunicare al Fornitore, tramite PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici giorni) che sarà assegnato con la predetta comunicazione, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, l'OdF per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno. Nell'ipotesi di risoluzione parziale dell'OdF, l'Amministrazione Contraente resta obbligata per la restante parte del proprio OdF.
3. Salvo non sia diversamente disposto da parte di CRA, la risoluzione della Convenzione determina l'impossibilità di utilizzo da parte delle singole Amministrazioni Contraenti che quindi non potranno emettere nuovi OdF. La Convenzione tuttavia, continuerà a regolare gli OdF emessi in data anteriore alla risoluzione sino alla loro scadenza.
4. La risoluzione della Convenzione legittima le singole Amministrazioni Contraenti alla risoluzione del proprio OdF a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni Contraenti.
5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura, CRA e, attraverso di essa, le Amministrazioni Contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli OdF risolto/i.
6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore tramite PEC. In ogni caso, resta

	fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di CRA al risarcimento dell'ulteriore danno.	
	7. Nei casi di risoluzione di OdF da parte delle Amministrazioni Contraenti, queste dovranno darne tempestiva comunicazione a CRA onde consentire le modifiche sul NECA.	
	8. In caso di contestuale inadempimento del Fornitore nei confronti di una pluralità di Amministrazioni contraenti le procedure per la qualificazione dell'inadempimento, la determinazione del danno e la competenza per le conseguenti azioni (compresa la risoluzione) sono svolte di norma unitariamente e in via esclusiva da CRA	
	9. Resta inteso che CRA e/o ciascuna Amministrazione Contraente, si riservano di segnalare all'ANAC eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione o degli OdF	
	10. CRA, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001, dichiara la nullità della convenzione nel caso in cui si accerti che il Fornitore ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che hanno esercitato nei confronti del medesimo poteri autoritativi o negoziali.	
	<u>Articolo 19. - Recesso</u>	
	1. CRA ha diritto di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso mediante comunicazione scritta alla PEC del Fornitore nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:	
	a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione	

dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga

designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il

quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari

del Fornitore;

b) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento

di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal

Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la

quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

c) la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o dell'Am-

ministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile tecnico del

Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Am-

ministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero l'as-

soggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia;

d) per le Convenzioni sottoscritte in via di urgenza ai sensi dell'art. 92 comma 3

D.Lgs. n.- 159/2011 CRA ha altresì diritto di recedere in caso di sussistenza

delle cause di ostatività come risultanti dalla informativa antimafia.

2. Il recesso esercitato ai sensi del comma 1 non comporta alcun onere per la CRA

e le Amministrazioni Contraenti, salvo il pagamento delle prestazioni effettuate.

3. CRA ha inoltre diritto di recedere nei casi e con le modalità di cui all'art 109 D.Lgs.

n.- 50/2016 .

4. In tutti i casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Ammini-

strazione Contraente delle prestazioni già eseguite, purchè effettuate a regola

d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni fissate nella presente Convenzione,

rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore compenso e/o in-

dennizzo e/o rimborso, anche in deroga all'art. 1671 c.c.

	5. Qualora CRA receda alla Convenzione ai sensi dei commi precedenti, non po-	
	tranno essere emessi nuovi OdF e le singole Amministrazioni Contraenti potranno	
	a loro volta recedere dai singoli OdF già emessi previa comunicazione alla PEC	
	del Fornitore.	
	6. Dalla data di comunicazione del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le presta-	
	zioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per	
	le Amministrazioni contraenti.	
	7. Non è ammesso il recesso unilaterale del Fornitore. La comunicazione di recesso	
	unilaterale che dovesse essere eventualmente effettuata dal Fornitore prima	
	dell'inizio dell'esecuzione od in corso di esecuzione della fornitura/servizio sarà	
	considerata quale inadempimento contrattuale e come tale gestito da CRA e/o	
	dalle singole Amministrazioni Contraenti ai sensi dell'art. 18 della presente Con-	
	venzione.	
	<u>Articolo 20 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa</u>	
	1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventual-	
	mente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle	
	Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione	
	e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o	
	altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso	
	referibili, anche se eseguite da parte di terzi.	
	2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assi-	
	curativa, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di	
	Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore	
	in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli	
	Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni	

contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi

danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipen-

denti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla

Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e,

quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo

è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il

Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicura-

tiva di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve

di diritto con conseguente ritenzione del rateo della cauzione non ancora svinco-

lata dall'avanzamento dell'esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto salvo l'ob-

bligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 21 – Trasparenza, obblighi di osservanza del PTPC e del Codice di Com-
portamento di A.Li.Sa

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

– dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della
presente Convenzione;

– dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, diretta-
mente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di
denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la
conclusione della Convenzione stessa;

– si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità
finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della
presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni
comunque volte agli stessi fini.

2. Il Fornitore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, ad osservare il PTPC nonché

	il Codice di Comportamento adottati da A.Li.Sa rispettivamente con Deliberazione	
	del Commissario Straordinario n. 5 del 28/10/2016 e n. 28 del 30/1/2019. In parti-	
	colare, l'impresa partecipante alla gara conforma la propria condotta a principi di	
	legalità, trasparenza e correttezza.	
	L'impresa, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente	
	Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o	
	circostanza di cui venga a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fat-	
	tispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità nell'esecu-	
	zione del contratto ivi compresa la presenza e/o sopravvenienza di una situazione	
	di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. n. 50/2016. Il legale rappresen-	
	tante dell'impresa è chiamato ad informare tutto il personale di cui si avvale circa	
	l'osservanza degli obblighi sopra richiamati e vigila scrupolosamente sulla loro os-	
	servanza.	
	3. Qualora il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la du-	
	rata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per	
	gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conse-	
	guentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.	
	<u>Articolo 22 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento</u>	
	1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai tratta-	
	menti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, di-	
	chiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste ai	
	sensi del Regolamento UE n. 679/2016, ivi comprese quelle relative alle modalità	
	di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Regolamento medesimo.	
	2. CRA, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i	

trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione CRA è autorizzata alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi contenuti relativi ai sottoscrittori.

4. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'OdF, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione a CRA, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli ODF ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

6. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

7. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui CRA o

	le Amministrazioni contraenti risultano titolari, il Fornitore stesso è da ritenersi de-	
	signato quale Responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento UE n.	
	679/2016. In coerenza con quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, i	
	compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:	
	a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicu-	
	rezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Regolamento UE n. 679/2016;	
	b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'infor-	
	mativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e verificare che siano adottate le	
	modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a cono-	
	scenza degli interessati;	
	c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste	
	verbali dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016;	
	d) nel trasmettere a CRA e/o alle Amministrazioni contraenti, con la massima tempe-	
	stività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti ai sensi del Regolamento UE	
	n. 679/2016, che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire agli stessi di	
	dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Regolamento; nel fornire altresì a	
	CRA tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le	
	predette richieste;	
	e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli	
	stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vi-	
	gilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;	
	f) nel consentire al Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa	
	il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo	
	alla stessa piena collaborazione	
	g) nell'aggiornare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art.	

35 comma 4 Regolamento UE 679/2016

Articolo 23- Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata in forma elettronica tramite scrittura privata sottoscritta a distanza.

2. L'imposta di bollo sugli originali è assolta da A.Li.Sa.CRA in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Genova 1 Prot. 139036 del 09/08/2017

3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili, bolli, carte bolate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.

4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 24 - Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero sorgere tra il Fornitore e CRA, le parti si impegnano a ricorrere ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale previsti dalla parte VI Titolo I Capo II (artt. 204-211) del D. Lgs. n. 50/2016, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale.

Articolo 25 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e CRA, è competente in via esclusiva il Foro di Genova.

	2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente e perciò secondo la competenza territoriale relativa a ciascuna Amministrazione contraente.	
	<u>Articolo 26 - Clausola finale</u>	
	1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.	
	2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli OdF (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.	
	3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli OdF, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.	
	4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti	

di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole Art. 1 (Valore delle premesse e degli allegati), Art. 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Art. 4 (Oggetto), Art. 5 (Utilizzo della Convenzione), Art. 7 (Durata della Convenzione), Art. 8 (Corrispettivi di Fornitura), Art. 10 (Fatturazione e pagamenti), Art. 12 (Sub Appalto) 13 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti) art. 15 (Indisponibilità della fornitura, fuori produzione ed evoluzione tecnologica), Art. 16 (Penali) Art. 17 (Clausola risolutiva espressa) art. 18 (Risoluzione) Art. 19 (Recesso) Art. 21 (Trasparenza, obblighi di osservanza del PTPC e del Codice di Comportamento di A.Li.Sa) Art. 22 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Art. 23 (Oneri fiscali e spese contrattuali) Art. 24 (Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale), Art. 25 (Foro competente) Art. 26 (Clausola finale).

Genova, lì 03.03.2021

A.Li.Sa LA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

GIORGIO SACCO

IL FORNITORE

FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.p.A.

SILVIA CIVARD